

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 60

**Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali").

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, constatata la presenza capillare sul territorio regionale di eventi di rievocazione e ricostruzione storica, intende valorizzare il ruolo dei consiglieri regionali quali rappresentanti della comunità toscana e la partecipazione dei comuni nel Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, previsto dalla l.r.5/2012, al fine di coordinare al meglio le azioni nella predisposizione del programma pluriennale degli interventi previsto dalla normativa di riferimento;

2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra, provvedere all'integrazione del Comitato con i sindaci rappresentanti i comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

3. Appare ugualmente necessario che la già prevista partecipazione di due consiglieri regionali sia a pieno titolo, con diritto di voto, e che al Comitato partecipi altresì, in questo caso senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale;

4. Viene altresì previsto che il conferimento delle cariche di presidente e dei due vicepresidenti avvenga in modo tale che le tre componenti a pieno titolo del Comitato siano tutte rappresentate in tali tre cariche.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 7 della legge 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell'elenco regionale, di seguito definito "comitato", quale organismo di consulenza in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9.

2. Fanno parte del comitato:

a) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

b) dieci sindaci, fra cui il sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati, uno per ciascuna provincia, dai comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati;

c) dieci membri, uno per la Città metropolitana di Firenze ed uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) il Presidente del Consiglio regionale, senza diritto di voto.

3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e due vicepresidenti, scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), in modo tale che tutte le tre suddette categorie di componenti siano rappresentate.

4. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera c). In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

6. L'incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.

7. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli altri membri del comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

8. Il comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 luglio 2015

### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 14 luglio 2015, n. 5

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Donzelli Mazzeo

**Approvata** in data 15 luglio 2015

**Divenuta** legge regionale 35/2015 (atti del Consiglio)

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5](#)

## **SEZIONE III**

### **COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
20 luglio 2015, **n. 33**

**OCDPDC215/2014.OCDPDC266/2015.Approvazione nuovo Piano degli interventi commissariali e nuovo testo delle disposizioni per l'attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana.**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione civile ed in particolare l'articolo 5;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2015 con cui è stato prorogato per ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza di cui alla DCM del 12 dicembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;

Visto l'articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile” della regione Toscana è stato nominato commissario delegato per fronteggiare dell'emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;

Preso atto della nota prot. MEF – RGS Prot.1563 del 12/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale viene comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 5868 intestata “COMM. DEL. TOSCANA O. 215-14”, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'OCPDC n.215 /2014;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 09/03/2015 con cui è stato approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 215/2014;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 31/03/2015 recante “OCDPDC 215/2014. Approvazione procedure e modulistica per gli interventi contenuti